Addì, 20 aprile 1994

TRA

FIAT SpA e societa' gestionalmente collegate, FIAT AUTO, FIAT AUTO MAINS, IVECC FIAT, TEKSID, ALUTEK, GETTI SPECIALI, FIAT AVIO, NEW HOLLAND FIAT, FIA HITACHI stabilimenti di S.Mauro e Lecce, FIAT FERROVIARIA, FIAT LUBRIFICANTI FIAT ENGINEERING, FIAT SEpIN, SAVA, CENTRO RICERCHE FIAT, SISPOR FIAT, SEPA, CIEI, SEPI stabilimenti di Bruino e Robassomero, SEPI SUD stabilimenti c Caivano e Casalnuovo, WEBER, BORLETTI CLIMATIZZAZIONE stabilimento c Avellino, assistite dall'Unione Industriale di Torino

E

FIM - FIOM - UILM Nazionali

si è stipulato il seguente accordo.

Ai fini dell'armonizzazione delle condizioni di miglior favore esistenti nelle societa' del Gruppo FIAT che applicano gli accordi 5 agosto 1971 e seguenti, in applicazione del punto 4 dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e in riferimento a quanto previsto dal citato Accordo Interconfederale e dall'Accordo Federmeccanica 2 febbraio 1994, le parti convengono quanto segue.

1. L'organico di riferimento valido ai fini della determinazione del numero delle RSU previste dal citato Accordo Interconfederale è quello complessivo degli operai impiegati e quadri per unita' produttiva all'ultimo giorno del mese antecedente le elezioni, aventi diritto al voto e il cui elenco l'azienda fornira' alla Commissione elettorale secondo quanto previsto dal punto 22 dell'Accordo Interconfederale. Il numero dei componenti delle RSU così individuato non subira' modificazioni per tutto il periodo di durata in carica delle stesse.

2. Le Organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, in base a quanto previsto dall'accordo 5 agosto 1971, hanno diritto di designare un numero di esperti, aventi le caratteristiche stabilite dall'accordo stesso, complessivamente non superiore a quello delle RSU.

3. Le parti confermano le modalita' di calcolo del monte ore annuo sindacale previsto dagli accordi 5 agosto 1971 e seguenti, sottoscritti con FIM FIOM UILM, fissate in un'ora per dipendente per ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali firmatarie riferite all'organico in forza in ogni singola societa' al 31 dicembre dell'anno precedente quello di utilizzo. L'utilizzo annuo del monte ore così determinato viene regolato come segue:

a) dal monte ore annuo determinato al punto 3 del presente accordo, all'inizio di ogni anno vengono detratte le ore assegnate ai componenti delle RSU, nella misura prevista dall'art. 23 L.300/70 richiamato al punto 4 dell'Accordo interconfederale 20.12.1993, nonchè dall'Accordo Federmeccanica 2.2.1994, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al punto 5 dell'Accordo Interconfederale;

b) lo stesso numero complessivo di ore di permessi sindacali retribuiti di cui al punto a) è assegnato agli esperti per lo svolgimento delle loro attività;

c) la quota rimanente di monte ore resta di competenza delle Segreterie nazionali firmatarie FIM FIOM UILM per lo svolgimento di tutte le attivita' degli appartenenti alle medesime Organizzazioni sindacali.

Le modalita' di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti sono quelle definite nell'accordo 27 luglio 1972 e seguenti.

Con il monte ore così assegnato le Organizzazioni sindacali firmatarie assicurano la copertura di tutte le attivita' sindacali negoziali e partecipative.

Viene costituito tra FIAT e FIM FIOM UILM Nazionali un Gruppo di Lavoro per un monitoraggio del funzionamento dei Comitati e delle Commissioni previste ai vari livelli nelle societa' del Gruppo e per una proposta di armonizzazione e ridefinizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.

Le parti si incontreranno entro il 30 aprile per definire il monte ore annuo per ciascuna societa' in applicazione di quanto previsto dal presente accordo, stabilendo in tale sede la ripartizione tra i due diversi regimi di utilizzo per il 1994.